

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 17323 94.11.2020 del 30 settembre 2020 / Pos. 4

Oggetto: Protocolli d'Intesa tra la Regione Siciliana e le Università degli studi di Catania, Palermo e Messina. Ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Assessorato regionale della salute

- Dipartimento regionale Pianificazione strategica (rif. nota 23 settembre 2020, n. 40672)

- Ufficio di Gabinetto

1. Nella nota in riferimento codesto Assessorato rappresenta che avverso i Protocolli d'Intesa tra la Regione Siciliana e le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo, approvati con decreti dell'Assessore regionale per la salute 10 marzo 2020, rispettivamente nn. 206, 207 e 208, è stato proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione *“e, segnatamente avverso il comma 6 dell'art. 9, nella parte in cui prevede che possono essere nominati responsabili di strutture complesse a direzione universitaria soltanto i docenti ordinari e i docenti associati - con esclusione, pertanto, dei professori aggregati e dei ricercatori - ...”*.

Codesta Amministrazione riferisce, altresì, che secondo quanto affermato dal ricorrente, la precitata clausola dei Protocolli d'Intesa si porrebbe in contrasto con l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ai sensi del quale, tra l'altro, l'attribuzione e la revoca *“ai professori e ai ricercatori universitari”* dell'incarico di direzione di una struttura, individuata come complessa, è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore sentito il direttore del dipartimento.

Ciò premesso si chiede l'avviso dello Scrivente Ufficio *“sulla questione sollevata dalla ricorrente che, tuttavia, riveste connotazioni di carattere generale”*, precisando

che in esito a tale avviso “*si procederà alla predisposizione del rapporto informativo ex art. 9 del D.P.R. 1199/1971 e/o all'assunzione delle consequenziali iniziative di competenza*”.

2. Preliminarmente appare opportuno precisare che - giusta il disposto dell'articolo 7 del D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - l'attività di consulenza di questo Ufficio concerne quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme legislative o regolamentari di fonte regionale, con esclusione di qualsivoglia controllo *ex post* della legittimità di atti e provvedimenti già adottati di competenza dei singoli Dipartimenti regionali.

In ogni caso la consultazione richiesta non può essere resa avendo quest'Ufficio già provveduto ad incardinare l'istruttoria del proposto ricorso straordinario indicato in epigrafe, per cui qualunque parere che esprima un avviso nel merito della questione attinente ad un'eccezione ivi formulata si porrebbe in contrasto con il principio di imparzialità che sovrintende l'attività dell'Ufficio stesso.

Nei superiori termini è l'avviso dello scrivente Ufficio.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo. Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

*F.to Avv. Maddalena Barreca

IL DIRIGENTE AVVOCATO

*F.to Daniela M. Cellauro

L'AVVOCATO GENERALE

*F.to Bologna

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993